

Decreto Ministeriale 11 aprile 2011

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Al. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

Collegno, 7 marzo 2012

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1. *installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;*
2. *oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;*
3. *assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);*

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

- **La tematica dei controlli è ripresa, sempre nell'ambito dell'art. 71, al comma 8.**

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

- A. le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;*

- **b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:**

1. *ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;*
2. *ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;*

c. *Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.*



Nell'ambito dei casi previsti al punto 1 si può sicuramente inserire quello riguardante la gru a torre, quale esempio di macchina trasferibile la cui sicurezza è influenzata dalle condizioni d'installazione.

In questo caso, infatti, ricorrono sia la condizione ambientale (le caratteristiche del suolo, la presenza di linee elettriche, l'evoluzione del cantiere in relazione a possibili alterazioni locali della stabilità del piano di appoggio ecc.) sia la frequenza dell'operazione di montaggio e di smontaggio (nonché alcune modalità con le quali sono movimentati i vari elementi che compongono la gru).



● Poiché il tipo di attività indicato implica, alla fine, l'emissione di un giudizio di corretta installazione e funzionamento, è chiaro che il datore di lavoro deve avvalersi di personale esperto, ovvero di una figura il cui livello di formazione (generale e specifico) è tale da permettergli di valutare con competenza la situazione in essere.



- Ancora più stringente è sicuramente il contenuto del punto 2, medesimo comma 8.
- Innanzitutto, deve essere constatato che gli apparecchi di sollevamento in genere sono sicuramente attrezzature che, in caso di deterioramento (strutturale, elettrico, dispositivi di sicurezza ecc.), possono originare situazioni pericolose, nei confronti di persone, di ambienti, di impianti e di altre attrezzature di lavoro.
- L'obbligo di effettuare dei controlli periodici è identificato, quindi, come approccio essenziale ai fini di una efficace prevenzione del manifestarsi della situazione di pericolo.
- Il quando farli è demandato alle specifiche indicazioni fornite dai fabbricanti, dalle norme di buona tecnica o, in loro assenza, seguendo le indicazioni dei codici di buona prassi.




- Il comma 9 dell'art. 71 del DLgs 81/08 ha prescritto anche che l'effettuazione dei controlli sia documentata attraverso l'emissione di rapporti scritti e che gli stessi siano conservati per almeno tre anni e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
- Quindi, si responsabilizza formalmente il soggetto incaricato dell'effettuazione dei controlli in quanto gli si chiede di riportare, in forma scritta, il risultato dell'attività svolta.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.



- In definitiva, una persona competente dovrà effettuare, secondo scadenze ordinarie e/o straordinarie, alcuni controlli, anche disgiunti dall'attività manutentiva, riportandone l'esito su alcune schede predisposte per lo scopo che il datore di lavoro dovrà conservare per almeno tre anni.
- Se poi, come nel caso di gru a torre, di autogrù, di piattaforme elevabili ecc., ci si trova di fronte ad attrezzature trasferibili o mobili, in base al comma 10 dell'art. 71, la macchina dovrà essere accompagnata dall'ultimo rapporto, ovviamente riportante l'esito positivo del controllo effettuato.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.



- Oltre a queste verifiche il D.Lgs. n. 81/2008 ha voluto salvaguardare un altro aspetto storico, già definito a cavallo tra gli anni 50 e 60, riguardante le funzioni dell'organo di vigilanza in tema di verifiche di alcune attrezzature di lavoro.
- Il comma 11, art. 71, infatti, ha prescritto che, analogamente a quanto già previsto nel vecchio art. 194, D.P.R. n. 547/1955, il datore di lavoro debba sottoporre tutti gli apparecchi di sollevamento (di portata superiore ai 200 kg) e altre attrezzature indicate nell'allegato VII a verifiche periodiche da parte dell'INAIL (già ISPEL) o dell'ASL, a seconda che si tratti di prima verifica o delle successive



Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

- 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPEL (ora INAIL) che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.





Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

- 12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL (ora INAIL) possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.



Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province Autonome - Prime indicazioni operative modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009 al Titolo III del D. Lgs. 81/2008. Aprile 2010

- Si ritiene suscettibile di interpretazione non univoca l'art. 44 comma d) del D.Lgs. 106/2009 in rapporto all'art. 71 comma 12 del D.Lgs. 81/2008, per il quale sono attesi i necessari chiarimenti da parte dei ministeri competenti. Nel frattempo si ritiene giuridicamente inapplicabile l'art. 71 comma 11 come modificato, in quanto ancora non sono stati definiti i requisiti di abilitazione degli organismi pubblici e privati. In attesa di tale definizione, il soggetto titolato ad effettuare la verifica di primo impianto (di cui all'art. 4 del D.M. 329/2004) per le attrezzature a pressione installate ed assemblate dall'utilizzatore, è esclusivamente l'ISPEL (per effetto dell'art. 9 comma 6 lett. e D.Lgs. 81/2008). Per le attrezzature a pressione certificate come insiemi vale quanto previsto dal D.M. 329/04 (art. 5 e 6).



Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province Autonome - Prime indicazioni operative modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009 al Titolo III del D. Lgs. 81/2008. Aprile 2010

- Per le verifiche periodiche delle attrezzature in pressione si fa riferimento al D.M. 329/04 e alla normativa tecnica previgente, per quanto non in contrasto con i disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in attesa dell'emanazione di specifica normativa tecnica delegata. Continuano a conservare altresì la propria efficacia le Linee guida regionali e la Linea guida approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni.



Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province Autonome - Prime indicazioni operative modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009 al Titolo III del D. Lgs. 81/2008. Aprile 2010

- Relativamente alle competenze e alle procedure per l'effettuazione della prima verifica periodica delle attrezzature di sollevamento, salvo diversa successiva determinazione da parte dei livelli sovraordinati e/o di accordi Regione-Dipartimenti Periferici ISPEL, si procederà come indicato ai punti seguenti:
 - Macchine messe in servizio prima del 15 maggio 2008: si applica la procedura della Circolare MICA n° 162054/97.
 - Macchine messe in servizio dopo il 15 maggio 2008: si applica la procedura dell'art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009. L'ASL può intervenire su richiesta del datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dalla richiesta all'ISPEL, solo previa verifica che l'ISPEL non abbia effettivamente avviato le procedure per l'effettuazione della prima verifica periodica. Tale verifica può avvenire, ad esempio, acquisendo copia della lettera di richiesta di verifica periodica e della ricevuta di ritorno, in caso di RAR, o di timbro autentico di ricevuta da parte dell'IspeSl competente per territorio.



Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province Autonome - Prime indicazioni operative modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009 al Titolo III del D. Lgs. 81/2008. Aprile 2010

- Per quanto riguarda la modulistica, in attesa dell'emanazione dei regolamenti attuativi (ex. Art. 71 comma 13 D.Lgs. 81/2008), si continua a adottare quella prevista dal D.M. 12.09.59.
- Si considera ancora non applicabile il regime di verifiche periodiche previsto per gli ascensori da cantiere, per le piattaforme autosollevanti su colonne e per i carrelli semoventi a braccio telescopico, in quanto devono ancora essere emanati i relativi regolamenti attuativi (ex. Art. 71 comma 13 D.Lgs. 81/2008). Analogamente, per le attrezzature di lavoro precedentemente soggette a verifiche da parte del Ministero del Lavoro, quali ponti sospesi motorizzati (ex D.M. 04/03/1982) e carri agricoli raccogli frutta (ex C.M. n. 33 del 02/08/2005 e s.m.), è opportuno attendere le necessarie indicazioni del Ministero del lavoro sulle modalità di trasferimento delle competenze e della documentazione relativa ai carri già in esercizio.



**• ALLEGATO VII
• VERIFICHE DI ATTREZZATURE**

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale



**• ALLEGATO VII
• VERIFICHE DI ATTREZZATURE**


Attrezzatura	Intervento/periodicità
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 o 2 (D. lgs. 93/2000 art. 3).	Periodicità diverse



**ALLEGATO VII
VERIFICHE DI ATTREZZATURE**

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale





- In sede di Coordinamento tecnico delle Regioni sono state emanate indicazioni operative per l'applicazione del nuovo regime di verifiche.
- A tal proposito è importante evidenziare, il passaggio nel quale si afferma che «il settore d'impiego non coincide necessariamente con quello individuato dal codice ATECO dell'impresa, bensì dall'effettivo luogo di utilizzo della suddetta attrezzatura, indipendentemente dal tempo di presenza nello stesso»



- Si viene quindi a creare un doppio regime:
- da una parte, i **controlli** predisposti dall'utilizzatore con incarico a tecnici competenti;
- dall'altro, le **verifiche** richieste dall'utilizzatore stesso ed effettuate dall'organo di vigilanza.



- Il D.Lgs. n. 81/2008 ha disposto, per gli aspetti di dettaglio tecnico, il rinvio a quanto richiesto dal costruttore e a quanto contenuto nelle norme di buona tecnica eventualmente applicabili.
- Tra queste la **UNI ISO 9927-1** è dedicata agli aspetti generali delle ispezioni sugli apparecchi di sollevamento. Si tratta di una norma tecnica che definisce il quadro di riferimento, fornisce alcune definizioni e individua i soggetti abilitati a svolgere l'attività di controllo/ispezione.





- Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali 11 aprile 2011
- Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011, S.O. n. 111



- Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali 22 luglio 2011
- Proroga dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali 20 gennaio 2012
- Differimento dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011, recante: «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012

DM 11 aprile 2011

- Art. 1
- 1. Il presente decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11.



DM 11 aprile 2011

- Entrata in vigore:
- Il presente decreto entra in vigore
 - 90 giorni **28/7/2011**
 - 270 giorni **24/1/2012**
 - 390 giorni **23/5/2012**
- dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Fatta eccezione per l'allegato III, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.



DM 11 aprile 2011

Ai sensi dell'articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, l'INAIL e' titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

INAIL
1^a verifica
entro 60 gg

ASL
verifica
periodica
entro 30 gg



DM 11 aprile 2011

Le modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I sono definite nell'allegato III al presente decreto che fa parte integrante dello stesso.



DM 11 aprile 2011

- Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
- Fino all'emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione.



DM 11 aprile 2011

L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ..., **possono provvedere direttamente alle verifiche** di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL), nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione **oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati** e iscritti nell'elenco di cui al comma 4.



DM 11 aprile 2011

- presso l'INAIL e presso le ASL è istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere.
- Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco di cui al periodo precedente può essere istituito, anziché presso le singole ASL, su base regionale.
- Qualunque soggetto abilitato è iscritto a domanda nell'elenco.
- Il soggetto titolare della funzione ha facoltà di segnalare alla Commissione di cui all'allegato III, che è parte integrante del presente decreto, per i successivi ed eventuali adempimenti, la sussistenza di motivi di possibile esclusione.
- Con l'iscrizione all'elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui al comma I.



DM 11 aprile 2011

L'elenco di cui al comma precedente è messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per l'individuazione del soggetto di cui avvalersi.

All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura ...



DM 11 aprile 2011

- In questo caso:
- una quota pari al 15% delle tariffe definite dal decreto di cui al comma 3 è destinata a coprire i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata;
- la rimanente quota resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.



DM 11 aprile 2011

Decorsi i termini temporali di cui al comma I, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all'elenco previsto nell'allegato III.



DM 11 aprile 2011

- In questo ultimo caso:
- il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica;
- i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al comma 3;
- il soggetto abilitato, pubblico o privato, che e' stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde all'INAIL. una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.



DM 11 aprile 2011

- **Art. 4**
- Le modalità di effettuazione della prima delle verifiche nonché delle verifiche successive di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008 sono quelle previste nell'allegato II al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.



DM 11 aprile 2011 – Allegato II

2. Definizioni

a) Verifica periodica:

- Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.



DM 11 aprile 2011 – Allegato II

2. Definizioni

b) Prima verifica periodica:

- La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.



DM 11 aprile 2011 – Allegato II



2. Definizioni

c) Indagine supplementare:

- Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

DM 11 aprile 2011 – Allegato II



Gruppo SC -Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

- a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
- e) Idroestrattori a forza centrifuga

DM 11 aprile 2011 – Allegato II



Gruppo SP -Sollevamento persone

- a) Scale aree ad inclinazione variabile
- b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
- c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
- d) Ponti sospesi e relativi argani
- e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
- f) Ascensori e montacarichi da cantiere

DM 11 aprile 2011 – Allegato II



Gruppo SP -Sollevamento persone

- a) Scale aree ad inclinazione variabile
- b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
- c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
- d) Ponti sospesi e relativi argani
- e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
- f) Ascensori e montacarichi da cantiere

Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC e SP

La prima verifica periodica è finalizzata a:

- a) identificare l'attrezzatura di lavoro ..., controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. ... Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:
 1. dichiarazione CE di conformità;
 2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
 3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
 4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
 5. istruzioni per l'uso.



Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC e SP

- B. accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;
- C. verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;
- D. controllarne lo stato di conservazione;
- E. effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.



Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC e SP

Le Verifiche periodiche successive alla prima sono effettuate secondo le modalità della prima verifica.

Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera c), effettuate secondo le norme tecniche.



DM 11 aprile 2011 - Allegato II

Procedure amministrative

- 5.1.1. **Il datore di lavoro che mette in servizio**, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.



DM 11 aprile 2011 - Allegato II



Procedure amministrative

- 5.1.2. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica.

DM 11 aprile 2011 - Allegato II



Procedure amministrative

- Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per le finalità di cui al punto 5.1.1.

DM 11 aprile 2011 - Allegato II



Procedure amministrative

- 5.1.3. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 81/2008; tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.

DM 11 aprile 2011 - Allegato II



Procedure amministrative

- 5.2.1. Con la periodicità prevista dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse.

DM 11 aprile 2011 - Allegato II



Procedure amministrative

- 5.3. Disposizioni comuni
- 5.3.1. Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto. e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

DM 11 aprile 2011 - Allegato II



Procedure amministrative

- 5.3.2. La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.

DM 11 aprile 2011 - Allegato II



Procedure amministrative

- 5.3.3. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature. per l'inserimento in banca dati.